XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3680

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'AGRÒ, GIUSEPPE GIANNI, BELLILLO, CIALENTE, RICCARDO CONTI, COSENTINO, D'ALIA, FILIPPO DRAGO, GAMBA, MAZZOC-CHI, MAZZONI, MEREU, NIEDDU, PALMA, POLLEDRI, QUARTIANI, RUGGERI, SANTULLI, STAGNO D'ALCONTRES, ZANETTA

Modifica all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle associazioni *pro-loco*

Presentata il 12 febbraio 2003

Onorevoli Colleghi! — Le associazioni *pro-loco* sono sorte in Italia negli ultimi decenni del secolo scorso con nomi diversi, come già avveniva in altri Paesi europei: comitati di cura, società per il concorso di forestieri, associazioni per il movimento dei forestieri, società di abbellimento, oppure semplicemente « *pro* ». Il nome « *pro-loco* » fu in breve tempo generalizzato a tutte le associazioni turistiche locali.

Nel 1962 si costituì l'Unione nazionale *pro-loco* d'Italia che ottenne nel 1965 l'istituzione dell'albo nazionale delle *pro-loco* presso il Ministero del turismo e dello spettacolo. A seguito della soppressione di tale Ministero, venne cancellato anche l'albo nazionale delle *pro-loco*; molte regioni inserirono le *pro-loco* nella normativa in materia di promozione turistica,

mentre in altre regioni mancano ancora oggi riferimenti normativi specifici.

Le associazioni *pro-loco* in Italia sono circa 5.600 e presso molti comuni svolgono, attraverso una miriade di iniziative, un ruolo essenziale nel tutelare, promuovere e valorizzare le locali ricchezze turistiche, ambientali, culturali e storiche, nell'organizzare attività del tempo libero, nel favorire l'accrescimento delle strutture, delle infrastrutture e dei servizi rivolti principalmente alla popolazione residente, aiutandola a conoscere e a vivere più intensamente il proprio ambiente naturale ed umano.

Le associazioni *pro-loco* sono organismi *no profit* che hanno sviluppato nel tempo specifiche competenze, capaci di rapportarsi positivamente con le istituzioni locali,

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

svolgendo un'importantissima funzione di stimolo sul livello di sviluppo delle comunità in cui operano.

Proprio per la natura di totale volontariato che caratterizza le associazioni *proloco* è indispensabile che ad esse siano riconosciuti alcuni benefici fiscali al pari delle altre associazioni senza finalità di lucro.

La presente proposta di legge mira ad estendere alle associazioni *pro-loco* l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tale articolo stabilisce una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale ove l'ente, indipendentemente dalle disposi-

zioni statutarie, eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta.

Questa esclusione era già stabilita per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche e successivamente, con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), era stata prevista anche per le associazioni sportive dilettantistiche.

È importante quindi estendere tale previsione alle associazioni *pro-loco*, in quanto pur in presenza di notevoli introiti di natura commerciale non potrebbe essere più contestata la qualifica di ente non commerciale e conseguentemente l'applicazione della legge n. 398 del 1991 per la prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alle associazioni *pro-loco* ».

*14PDI.0042160